



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

Decreto n. 22 /2020

**IL PRESIDENTE**

Visto il codice del processo amministrativo ed in particolare gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, rubricato "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo";

Visto l'art. 4, co. 1, del decreto-legge 30/4/2020, n. 28, come modificato dalla legge di conversione 25/6/2020, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22/5/2020, recante le "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti";

Viste le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25/5/2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli Avvocati;

Visto il Protocollo di intesa tra la Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, sottoscritto in data 25/26 maggio 2020, per lo svolgimento delle udienze da remoto ex art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;

Visti il proprio decreto n. 13 del 8/6/2020, emanato ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;

Visto l'avviso in data 11/11/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa per i Signori Avvocati delle Amministrazioni e del Libero Foro, pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di puntualizzare le modalità di svolgimento delle udienze da remoto, in applicazione dell'art. 25 del decreto-legge n. 137/2020;

Fatta riserva di modificare il presente decreto anche a seguito delle eventuali osservazioni che potranno inviare i rappresentati degli Ordini degli Avvocati, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione del Tribunale;

Sentiti i Magistrati del Tribunale ed il Segretario Generale;

**DISPONE**

1. Gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, e fatta salva la facoltà di discutere oralmente con collegamento da remoto di cui ai punti che seguono.

2. La discussione orale da remoto va chiesta con un apposito atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa. L'avvocato ha facoltà di indicare nell'istanza un recapito telefonico per essere contattato ove sorgano problemi nel collegamento da remoto.

3. Tutti coloro che intendano partecipare all'udienza da remoto sono invitati a prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa nella sezione “Privacy”.

4. L’istanza di discussione orale da remoto va presentata entro il termine previsto per il deposito delle memorie di replica (venti giorni liberi, per i riti ordinari, ovvero dieci giorni liberi prima dell’udienza, per i riti abbreviati e camerale) nonché, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza (in qualunque rito).

Per l’udienza del 18/11/2020 vale il termine previsto dall’art. 25, co. 3, del decreto-legge n. 137 del 2020.

5. Sono accolte le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto proposte, congiuntamente o separatamente, da tutte le parti costituite in giudizio.

Le istanze di discussione orale da remoto sono altresì accolte, a meno che non sia depositato, prima dell’invio dell’avviso di Segreteria di cui al punto 8, l’atto di opposizione di alcuna delle controparti costituite in giudizio.

6. L’eventuale opposizione alla discussione orale da remoto va depositata al più presto possibile e comunque prima dell’invio dell’avviso di Segreteria di cui al punto 8.

Le determinazioni conseguenti sono adottate con decreto presidenziale.

7. E’ fatta salva comunque la potestà del Presidente di fissare con decreto la discussione orale con collegamento da remoto, anche a prescindere dall’istanza di una parte.

8. Il Presidente dispone l’invio da parte della Segreteria, almeno tre giorni prima della trattazione, degli avvisi recanti le indicazioni per il collegamento da remoto relativi alle istanze di discussione orale non opposte di cui al punto 5. Nello stesso termine, la Segreteria provvede alla comunicazione dei decreti presidenziali di cui ai punti 6 e 7, con le indicazioni se del caso per il collegamento da remoto.

9. Successivamente all’invio degli avvisi di discussione orale, ogni questione relativa alla sopravvenienza di istanze e/o opposizioni concernenti la discussione orale, anche per effetto di tardive costituzioni in giudizio, è decisa in sede di udienza dal Presidente del collegio con provvedimento a verbale.

La Segreteria inoltrerà, ove e non appena possibile, la comunicazione relativa all’ora ed alle modalità del collegamento per la discussione orale anche alle parti costituite in giudizio dopo l’invio degli avvisi di cui al punto 8, purché la costituzione in giudizio avvenga entro le ore 9 antimeridiane del giorno di trattazione del ricorso.

10. Le cause da discutere saranno distribuite in fasce orarie, tenendo conto della loro verosimile durata nonché del numero delle parti coinvolte. Con inizio all’orario indicato nell’avviso di Segreteria della discussione orale, le cause sono chiamate in discussione nell’ordine indicato dal ruolo (prima quello camerale, poi quello di merito), ammettendo alla riunione i rappresentanti presenti in quel momento in “sala di attesa”.



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

-----

Qualora un interessato non risponda alla chiamata o sia assente in “sala di attesa” al momento della chiamata o sia sfuggito all’ammissione in quanto non correttamente autenticato in conformità delle modalità all’uopo prescritte, potrà chiedere di far registrare a verbale la propria presenza; ogni altra richiesta potrà essere presa in considerazione unicamente con la presenza di tutti i difensori delle controparti già partecipanti alla discussione; ciò fermo restando in ogni caso il termine dell’adunanza con la chiusura del verbale.

Successivamente sono chiamate le cause iscritte nei suddetti ruoli per le quali non è prevista la discussione orale.

11. In caso di difficoltà tecniche della rete telematica della Giustizia Amministrativa, potranno essere fatti tentativi di connessione anche oltre l’orario indicato nell’avviso e fino alla chiusura del verbale.

12. Per la partecipazione alla discussione orale telematica i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. In entrambe le ipotesi l’Avvocato delegato utilizzerà il link trasmesso dalla segreteria all’Avvocato costituito in giudizio e si autenticerà secondo le modalità indicate nel comma 4 dell’art. 3 dell’Allegato 3 al decreto PCS n. 134/2020 (Specifiche tecniche) utilizzando le iniziali dell’Avvocato sostituito.

Il link per la connessione, contenuto nell’avviso di Segreteria relativo alla discussione, è riservato al destinatario e può essere trasferito al solo delegato per la discussione, il quale è tenuto ad analogo obbligo di riservatezza. La diffusione del link, anche accidentale, può causare il rischio di illecite intrusioni di soggetti non legittimati a intervenire e di violazioni della privacy.

13. Gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams (utilizzando il link all’uopo inviato ai sensi del comma 4 dell’art. 3 delle Specifiche tecniche Allegato 3 del D.P.C.S. n. 134/2020) devono autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell’ordine indicato:

“NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME” (ad esempio: 9999 2020 R. M.).

L’Avvocatura dello Stato può utilizzare un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”.

Il mancato inserimento del numero e dell’anno del ricorso al momento dell’identificazione sulla piattaforma non consentono all’Ufficio di individuare la causa ed i soggetti da ammettere alla discussione da remoto.

14. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. L’art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 risulta finalizzato a “salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza”, per cui deve ritenersi esclusa la partecipazione/assistenza di soggetti terzi



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

-----

alla discussione orale telematica la quale, per quanto riguarda le udienze pubbliche, si svolgerà in regime di “porte chiuse” ex art. 87, co. 1, c.p.a..

Tutti i partecipanti alla discussione da remoto sono tuttavia esonerati dall’obbligo di indossare la toga.

15. All’inizio del collegamento è richiesto a ciascun partecipante alla discussione di attestare (e comprovare, qualora non sia riconosciuto dal Tribunale) la propria identità e qualità, nonché di rilasciare una esplicita dichiarazione, da inserire a verbale, concernente:

- la libera volontà di dar corso all’udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali;
- la conoscenza dell’informativa sulla privacy (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa;
- l’impegno a non effettuare registrazioni della riunione;
- l’impegno ad inibire l’ascolto e la visione della riunione a soggetti non legittimati ad assistere;
- l’impegno a non abbandonare autonomamente la riunione e ad attendere di essere rimosso dalla riunione a cura della Segreteria;
- l’impegno a segnalare tempestivamente all’Ufficio eventuali problemi di connessione.

16. Nei limiti di tempo fissati dall’art. 2, co. 12, del decreto PCS n. 134/2020 per la discussione orale telematica e fermo restando quanto previsto ex art. 39 c.p.a., art. 11 disposizioni di attuazione al c.p.a. e art. 127 c.p.c., l’intervento di ciascun difensore non potrà comunque avere una durata tale da non trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di evidenziare circostanze e argomenti nuovi, non rappresentati nelle difese scritte.

Le repliche sono di norma escluse; sono tuttavia ammesse brevi repliche unicamente nella misura strettamente necessaria a contraddire rispetto a circostanze o argomenti rappresentati per la prima volta nell’intervento orale di una controparte.

17. Al termine della discussione, l’avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non deve abbandonarla di sua iniziativa.

18. Per ricevere informazioni sullo svolgimento dell’udienza e per trasmettere eventuali segnalazioni, i Signori Avvocati interessati potranno contattare la Segreteria al recapito telefonico all’uopo pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella apposita sezione “Emergenza coronavirus” dedicata ai provvedimenti ed atti del TAR Basilicata.

Gli Uffici della Giustizia amministrativa non possono fornire alcuna assistenza tecnica ai partecipanti all’udienza telematica. Resta a carico di ciascun partecipante verificare la funzionalità della propria connessione telematica, il corretto funzionamento dell’applicativo Microsoft Teams, nonché l’idoneità dei dispositivi utilizzati per il collegamento anche per quanto riguarda la dotazione di un aggiornato programma antivirus.



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA**

-----

19. In alternativa alla discussione orale da remoto possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

Giova precisare che:

- a) la facoltà di deposito delle note di udienza non può essere esercitata dalla parte che ha richiesto la discussione orale telematica, a meno che non rinunci a discutere oralmente; detta facoltà può invece essere esercitata dall'altra parte che non possa o non voglia partecipare alla discussione da remoto, ed effettivamente non vi partecipi;
- b) le note devono essere "brevi", rappresentando una facoltà succedanea all'esposizione orale, ugualmente succinta;
- c) la richiesta scritta di passaggio in decisione, della quale verrà dato atto a verbale, potrà essere depositata anche da chi abbia richiesto la discussione; se formulata congiuntamente o concordemente da tutte le parti costituite, implica una rinuncia alla trattazione orale della causa, che pertanto non verrà chiamata per la discussione orale telematica.

20. Il presente decreto entra in vigore immediatamente ed è riferito al periodo di applicazione dell'art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, fatte salve le modifiche e integrazioni che si renderanno successivamente necessarie od opportune.

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto, nonché della sua trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa anche ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Napoli, 12 novembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Fabio Donadono